SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 398)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI e ROMUALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1983

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale

ONOREVOLI SENATORI. — La Riforma Gentile — di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive integrazioni — costituisce una pietra miliare nella storia della pubblica istruzione in Italia, in rapporto alle esigenze e alle possibilità della società nazionale di quell'epoca: questa valutazione del Movimento sociale italiano-Destra nazionale è largamente condivisa da studiosi di diversa formazione culturale e politica.

Tuttavia, le radicali modificazioni nel frattempo verificatesi nel corpo sociale e, soprattutto, i continui interventi legislativi, che negli ultimi lustri hanno tolto coerenza e serietà alla costruzione edificata con la Riforma Gentile, impongono già da tempo di realizzare una riforma organica di tutta la scuola italiana, ed in particolare della scuola secondaria superiore quale scuola di preparazione agli studi universitari ed alle professioni e mansioni di medio livello.

Il tema è stato oggetto di attenzione e di studio da parte del Movimento sociale italiano-Destra nazionale e delle altre forze politiche, dando vita, in sede parlamentare, alla presentazione di vari disegni di legge nelle precedenti legislature, senza peraltro che si potesse formulare un testo sufficientemente convincente e tale da raccogliere il consenso necessario per giungere alla approvazione di una legge.

In questa IX legislatura da parte democratico-cristiana è stato ripresentato al Senato (n. 52) e alla Camera (n. 202) il testo già approvato nella VIII legislatura dalla 7ª Commissione del Senato in sede referente in data 30 marzo 1983 (n. 1998).

Con il presente disegno di legge, che presentiamo a nome del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, pur seguendo, per immediatezza di confronto, la numerazione degli articoli — e, dove possibile, il testo — del suddetto disegno di legge n. 52, esponiamo in contrapposizione le diverse formulazioni dei punti caratterizzanti la riforma proposta dal Movimento sociale italiano-Destra nazionale (in via di massima e con riserva di emendamenti nel corso dell'*iter*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

parlamentare), quale soluzione alternativa del tema in esame così come esso viene ora presentato dalle altre forze politiche.

Fermo restando, però, che, a nostro avviso, la scuola secondaria superiore è attualmente un corpo malato, il quale, prima di poter essere assoggettato ad una crisi di trasformazione radicale, ha bisogno di provvedimenti immediati, idonei a curare i più gravi mali, così ripristinando la serietà degli studi: la riforma dell'esame di maturità, la revisione dei programmi e della disciplina degli accessi alle varie facoltà universitarie, l'aggiornamento e la selezione del corpo docente, sono tutti provvedimenti che debbono essere adottati subito, senza attendere i tempi occorrenti per una generale riforma.

Nel frattempo, il problema di una riforma generale ben potrebbe essere trattato in sede di Parlamento europeo, al fine di realizzare con criteri uniformi una « scuola europea », quale uno dei principali elementi unificanti dell'Europa di domani.

In ogni caso, sarebbe opportuno e doveroso che si desse avvio ad una ricerca conoscitiva, rivolta a docenti e studenti, a largo raggio, sulle questioni più controverse, al fine di evitare che la nuova scuola secondaria venga realizzata senza la partecipazione di coloro ai quali essa è destinata.

Ciò detto per evidenziare quali dovrebbero essere, a nostro avviso, i tempi e i modi di una riforma generale della scuola secondaria, passiamo ad illustrare i singoli articoli del disegno di legge che, con le riserve sopra espresse, vuole essere la controproposta del Movimento sociale italiano-Destra nazionale al disegno di legge già approvato dalla maggioranza nella scorsa legislatura ed ora ripresentato dai senatori democristiani.

Art. 1. - (*Finalità*). — *a*) È da condividere il convincimento, espresso anche nel disegno di legge n. 52, che la scuola secondaria superiore deve preparare all'accesso ad una o più facoltà universitarie affini e contemporaneamente ad una professione o mansione di medio livello; è, questo, un principio che evita discriminazioni fra una scuola destinata soltanto a chi può preventivamente escludere la necessità di inserirsi nel mondo del lavoro al termine degli studi secondari e una scuola destinata a tutti gli altri giovani; principio che accomuna i giovani nelle possibilità e nelle speranze, evita che un'eventuale non prosecuzione negli studi vanifichi l'utilità sociale degli insegnamenti già impartiti e consente a ciascuno, secondo le proprie aspirazioni e capacità, di inserirsi via via nel mondo del lavoro oppure di proseguire negli studi superiori; principio, infine, che era già affermato, *in nuce*, nella scuola nata dalla Riforma Gentile, che consentiva l'accesso ad alcune facoltà universitarie anche per chi proveniva dagli istituti tecnici e magistrali.

b) Ma occorre che sia anche affermato un collaterale principio: i giovani che intendano affrontare programmi di studio più approfonditi, dedicando ad essi il tempo che altri dedicano agli svaghi o ad altri interessi, devono avere la possibilità di frequentare scuole più impegnative (anche come orario), nelle quali si acquisisca « un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche » (per usare le parole del disegno di legge n. 52, parole che resterebbero senza senso se non vi fossero scuole così finalizzate).

Per tali scuole abbiamo formulato la lettera *b*) dell'articolo 1 e proponiamo di mantenere il nome tradizionale di liceo classico e di liceo scientifico (ciascuno dei quali sarà articolato per indirizzi), ferma restando la pari funzione e dignità sociale di queste scuole e degli altri istituti secondari superiori rispetto alle comuni finalità di cui alla lettera *a*) (e quindi anche rispetto alla limitazione degli accessi alle facoltà universitarie in relazione all'indirizzo seguito) e con in più soltanto, per i licei, la funzione di dare spazio, nelle pubbliche strutture scolastiche, al maggior impegno di alcuni studenti, i quali, al termine della scuola d'obbligo o successivamente, siano più inclini e idonei all'approfondimento degli studi, sia nel campo umanistico che nel campo scientifico.

Pertanto, non scuola per privilegiati e privilegiante, ma scuola per chi vuole sacrificare maggior tempo allo studio, con le me-

desime garanzie e provvidenze che la struttura pubblica assicura agli studenti di tutte le altre scuole secondarie.

Art. 2. - (*Struttura*). — Come risulta dalla rubrica dell'articolo 2 del disegno di legge n. 52, il progetto della maggioranza vorrebbe attuare il principio della « struttura unitaria », principio al quale noi siamo contrari.

Con tale espressione, infatti, si intende una scuola costituita da un unico tipo di istituto, in cui si insegnano discipline « comuni », le quali sono identiche per tutti gli studenti, e discipline « di indirizzo », le quali differenziano un indirizzo dall'altro: il fine utopistico sarebbe quello di fornire un identico patrimonio culturale, uguale per tutti, agli studenti della scuola secondaria superiore, con il convincimento di poter sommare ad esso, indifferentemente, una od altra delle materie di indirizzo occorrenti per giungere ad uno o ad altro diploma finale.

Noi siamo contrari al principio della « scuola unitaria » perchè le materie definite « comuni » non possono avere il medesimo contenuto, ma debbono integrarsi — e non solamente sommarsi — alle discipline di indirizzo: il programma di italiano (o di matematica o d'altro) per chi ha scelto un indirizzo letterario non può essere identico a quello di chi ha scelto un indirizzo tecnico, ma ogni insegnamento deve avere specifici collegamenti con tutti gli altri dell'indirizzo scelto dallo studente, per realizzare il principio della integralità e continuità di insegnamento all'interno di ogni classe di una medesima scuola, per tutto l'arco dei cinque anni di corso.

Se si vuole procedere verso una maggiore uniformità di insegnamenti (al fine di elevare il comune patrimonio culturale, e non certamente per restringerlo ai livelli inferiori) occorre, quanto meno, distinguere fra le scuole che debbono consentire l'accesso alle facoltà umanistiche, e l'inserimento nelle professioni e mansioni di tale campo, e le scuole che debbono consentire l'accesso alle facoltà scientifiche e tecniche, e l'inserimento nelle professioni e mansioni di tale altro campo.

Questa distinzione fra campo umanistico e campo scientifico-tecnico si interseca con la distinzione (prospettata all'articolo 1, lettera *b*) fra liceo e istituto.

Ne risulta così che la istruzione secondaria superiore è impartita in quattro tipi di scuola: liceo classico e istituto magistrale per il campo umanistico, liceo scientifico e istituto tecnico per il campo scientifico-tecnico; in ciascuna di tali scuole lo studente potrà scegliere fra due o più indirizzi (di cui si dirà all'articolo 5), così che ai quattro tipi di scuole vengono a corrispondere quattro aree di indirizzo, due nel campo umanistico e due nel campo scientifico-tecnico.

È evidente che il termine « umanistico » è qui da noi usato nel suo significato più ristretto, per indicare il campo dello studio dell'attività spirituale e sociale dell'uomo attraverso i tempi, fermo restando che noi auspichiamo che tutta la scuola abbia una impronta umanistica, in senso più ampio, come affermazione del principio dell'umanesimo in ogni campo di studio e di attività, anche se di carattere tecnico e pratico.

Ciò detto per illustrare l'articolo 2 del disegno di legge che proponiamo, va osservato che l'articolo 2 del disegno di legge n. 52 è evidentemente il risultato di un compromesso, perchè, sebbene menzioni la « struttura unitaria », in realtà lascia comprendere, con il terzo comma, che le discipline « che costituiscono l'area comune » sono quelle « fondamentali caratterizzanti le quattro aree di indirizzo di cui all'articolo 5 »: esse pertanto non sono identiche per tutti gli indirizzi (come sarebbe stato coerente con la tesi della « struttura unitaria », quale ancora viene sostenuta dalle forze politiche di sinistra), ma sono differenziate secondo quattro grandi aree di indirizzo.

Conseguentemente, il testo dell'articolo 2 del disegno di legge n. 52 viene a coincidere con quello che noi proponiamo, purchè si elimini l'aggettivo « unitaria » sia dalla rubrica che dal secondo comma (aggettivo che contraddice quanto è detto nel terzo comma).

Aggiungiamo che, per evitare dubbi interpretativi, nel quarto comma è bene far risultare che lo studente può cambiare (pre-

vio corso od esame integrativo) non soltanto « l'indirizzo », ma anche « l'area di indirizzo »: ovviamente, in questo secondo caso, i corsi o le prove integrative avranno un contenuto e una estensione maggiori.

Così pure nel secondo comma è bene fare risultare che gli indirizzi sono stati determinati non soltanto in relazione ai campi di professionalità, ma altresì in relazione al proseguimento degli studi a livello superiore (come, del resto, è detto anche nel primo comma dell'articolo 5 del disegno di legge n. 52).

Infine — e questa non è soltanto una questione di forma — occorre chiarire all'ottavo comma che l'esame di riparazione non viene abrogato.

L'abrogazione favorisce il clima di lassismo, perchè induce alla promozione alla classe superiore anche degli studenti che sono stati negligenti nello studio di alcune materie, e che invece ben potrebbero — impegnandosi nei mesi estivi — recuperare adeguatamente e mettersi alla pari con i compagni di classe.

La negligenza non deve essere premiata, se si vuole che la scuola secondaria superiore abbia — come deve avere — carattere selettivo di merito, oltre che di adeguata preparazione al proseguimento degli studi e alla professionalità.

Art. 3. — (*Ordinamento degli studi*). — Circa l'ordinamento degli studi va detto, in via generale, che appare opportuno indicare, nel primo comma dell'articolo 3, non soltanto le discipline comuni, le discipline di indirizzo e la pratica di laboratorio e di lavoro attinente all'indirizzo prescelto, ma altresì l'educazione manuale, l'educazione artistica, l'educazione fisica, di cui si dirà negli articoli 6, 7 e 8.

Si dà così risalto alla necessità che alla formazione della personalità del giovane concorrano anche « momenti » di espressione e realizzazione diversi dalle materie di studio occorrenti per il conseguimento del diploma finale, momenti che pertanto non sarebbe appropriato definire come « discipline comuni », anche se ad essi sono dedicati corsi obbligatori per tutti gli studenti.

Per quanto in particolare concerne l'insegnamento della religione, al momento attuale occorre tener conto che è vigente il Concordato del 1929, nonchè la legge di attuazione 5 giugno 1930, n. 824, della quale l'articolo 2, a tutela della libertà di coscienza, consente che, previa richiesta scritta dei genitori, lo studente sia dispensato dall'obbligo di seguire il corso di religione.

D'altra parte, il Concordato non impedisce allo Stato di disciplinare, per gli studenti « dispensati », eventuali corsi di religione diversa da quella cattolica, ovvero corsi di storia delle religioni (per evitare che la « dispensa » sia chiesta soltanto per non frequentare un'ora di lezione).

Tuttavia, essendo in corso trattative fra lo Stato e la Chiesa per la revisione del Concordato, è opportuno adottare una formulazione che rimandi nel tempo eventuali innovazioni rispetto alla normativa attuale, nel rispetto del Concordato oggi vigente.

Art. 4. - (*Area comune*). — In conformità a quanto evidenziato circa il terzo comma dell'articolo 2, è bene precisare, all'inizio dell'articolo 4, che esiste una specifica « area comune » per ciascuna delle aree di indirizzo di cui all'articolo 5 (e cioè per ciascun tipo di scuola), al fine di evitare l'equivoco che esista una sola area comune, identica per tutte le aree di indirizzo (e cioè per tutti i tipi di scuola).

Per quanto in particolare riguarda l'insegnamento di almeno una lingua straniera (comma quinto), non sembra opportuno escludere dall'obbligo le scuole delle minoranze linguistiche: il fatto che in tali scuole venga impartito anche l'insegnamento della lingua della minoranza (ad esempio il ladino) costituisce un maggior peso per chi voglia frequentare le scuole stesse, invece che le scuole ordinarie, ma non elimina la necessità di fornire ai giovani un ulteriore mezzo per i contatti con gli altri popoli.

Art. 5. - (*Indirizzi*). — Nell'articolo 5 si evidenzia, quale corollario di quanto precisato negli articoli 1 e 2, che i vari indirizzi sono raggruppati in quattro « aree », ciascu-

na delle quali fa capo ad uno specifico tipo di scuola: liceo classico e istituto magistrale, nel campo umanistico; liceo scientifico e istituto tecnico, nel campo tecnico-scientifico.

Per il liceo classico proponiamo due indirizzi (letterario-filosofico e giuridico-sociale), mentre nell'istituto magistrale appare opportuno inserire, accanto al tradizionale indirizzo pedagogico, anche altri tre indirizzi attinenti alla vita di relazione: l'indirizzo socio-assistenziale (per assistenti sociali e per le attuali specializzazioni degli istituti femminili per dirigenti di comunità e per economi), l'indirizzo turistico (nel quale va valorizzata la conoscenza del patrimonio artistico e ambientale) e l'indirizzo linguistico (considerando la conoscenza di più lingue e culture come studio e attività attinenti al campo umanistico).

Per il liceo scientifico proponiamo tre indirizzi (matematico-fisico-chimico; biologico-naturalistico; economico-aziendale), mentre per l'istituto tecnico appare opportuno aggiungere ai tradizionali indirizzi (agrario; commerciale; industriale; edile e per geometri; nautico e aeronautico) anche l'indirizzo sanitario e l'indirizzo informatico.

Ovviamente, all'interno di ciascun indirizzo potranno attuarsi diverse specializzazioni (come già ora avviene negli istituti tecnici agrari, commerciali, industriali): a tale occorrenza provvedono i commi quarto e quinto.

Non abbiamo previsto un'area di indirizzo « artistico », perchè gli istituti artistici, per le specifiche esigenze degli insegnamenti che impartiscono, abbisognano di una disciplina apposita (della quale si dirà all'articolo 7) e non possono essere accomunati alle ordinarie scuole di istruzione secondaria superiore, cui si riferisce il presente disegno di legge: di ciò si trova conferma anche nell'articolo 7 del disegno di legge n. 52, ove si precisa che l'ordinamento degli istituti artistici deve derogare allo schema ipotizzato per la scuola secondaria superiore.

Così pure abbisognano di disciplina apposita (di cui si dirà all'articolo 8) gli istituti secondari di istruzione fisica, dei quali proponiamo l'istituzione.

Per concludere sull'articolo 5, va detto che la distinzione fra licei e istituti consente di potere enucleare alcuni indirizzi di studio più impegnativi di altri (indirizzi che, proprio perchè richiedono maggior sacrificio, anche come orario di insegnamento, saranno scelti soltanto dagli studenti più inclini allo studio) e quindi consente di definire con maggiore omogeneità di livello tutti gli altri indirizzi (così evitando forzati accorpamenti, come quello risultante dall'indirizzo « delle scienze umane, psicopedagogiche e sociali » proposto nel disegno di legge n. 52, articolo 5, secondo comma, lettera *c*), numero 3).

Rispetto all'ordinamento ora vigente, l'articolo 5 che proponiamo è innovativo per la introduzione di indirizzi (che meglio preparino l'accesso agli studi superiori e alle professioni) all'interno dei tradizionali liceo classico, liceo scientifico e istituto magistrale, così come già avviene per l'istituto tecnico.

Art. 6 - (*Educazione manuale*). — L'articolo 6 del disegno di legge n. 52 prevede che, sempre che vi sia l'iniziativa degli organi collegiali del singolo istituto, ovvero di almeno venti studenti, il collegio dei docenti possa istituire corsi di discipline o attività diverse da quelle del programmi ministeriali, con possibilità per gli studenti di scegliere fra esse e con obbligo di frequentare il corso così scelto.

Questa proposta, a nostro avviso, oltre a determinare disparità di orario rispetto agli istituti ove sia mancata l'iniziativa per la istituzione dei corsi elettivi, provoca un appesantimento delle materie di insegnamento (fino ad un dieci per cento in più), con conseguente minor rendimento complessivo dello studente.

Sembra invece a noi che la procedura prevista dal citato articolo 6 possa essere adattata e utilizzata per istituire obbligatoriamente in ogni liceo ed istituto (e quindi senza creare disparità di orario fre le scuole dello stesso tipo) uno o più corsi di semplice attività manuale (e quindi senza appesantire le materie di insegnamento), del

tutto estranea all'indirizzo di studio scelto dallo studente, il quale potrà eleggere fra tali corsi quello più gradito, ma dovrà poi frequentarlo per un'ora alla settimana.

Proponiamo, in sostanza, di tener conto che (anche senza risalire al Pestalozzi e al Frobel) la moderna pedagogia riconosce l'importanza dell'esercizio di attività manuale (quali quelle di falegname, muratore, meccanico, elettricista, idraulico, giardiniere, sarto, eccetera) come fattore formativo della personalità. per la soddisfazione che dà l'immediatezza del risultato raggiunto con le proprie mani.

Questa attività manuale non ha soltanto valore di hobby individuale, ma ha anche un valore sociale, poichè concorre a far cadere gli steccati fra il mondo degli studenti della scuola secondaria superiore e il mondo dei lavoratori o degli studenti delle scuole professionali: il conseguire maggiori esperienze di studio non deve comportare il distacco da esperienze di lavoro manuale e artigiano, se si vuole che sia generalmente apprezzato, con pari dignità sociale, ogni tipo di attività lavorativa.

Art. 7 - (*Educazione artistica - Istituti secondari di istruzione artistica.* — Abbiamo già detto (illustrando l'articolo 4) che nei programmi di insegnamento della scuola secondaria superiore deve essere dato spazio (per almeno due ore settimanali) anche al « momento artistico » (di arte musicale, visiva, di danza, di recitazione, eccetera, secondo le concrete possibilità locali di utilizzare personale docente ed attrezzature), momento di espressione e realizzazione che concorre alla formazione della personalità del giovane (così come avviene, per altro verso, con l'educazione fisica).

Nella seconda parte dell'articolo 7 precisiamo che con separata legge si procederà all'ordinamento degli istituti secondari di istruzione artistica, i quali, per la specificità dei problemi che li riguardano, non possono essere accomunati nell'ordinaria disciplina delle scuole secondarie superiori (come invece si fa nel disegno di legge n. 52).

Dagli istituti artistici (di musica, di arti visive, di danza, di recitazione, eccetera) si potrà accedere ad istituti di livello universitario (conservatori musicali, accademie d'arte, eccetera): in essi si dovrà aver cura di impartire adeguati insegnamenti culturali a livello di scuola secondaria superiore (sia pure finalizzati al migliore perseguimento dell'indirizzo artistico prescelto), anche allo scopo di rendere meno difficoltosa un'eventuale modifica della scelta fatta dallo studente.

Art. 8 - (*Educazione fisica - Istituti secondari di istruzione fisica*). — Nell'articolo 8 si riconferma la necessità di dare spazio, nei corsi comuni a tutte le scuole e a tutte le classi, al « momento » dell'educazione fisica e della pratica sportiva (così come si è già detto per l'educazione artistica), per almeno tre ore alla settimana.

Inoltre (come già abbiamo accennato nell'illustrare l'articolo 5) proponiamo che con separata legge si provveda a dar vita a istituti secondari di istruzione fisica, propedeutici all'I.S.E.F. (che è definito di livello universitario dall'articolo 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88), non essendo coerente che esista un istituto universitario senza una scuola secondaria che prepari l'accesso ad esso ed insieme l'accesso alle mansioni di medio livello del campo specifico.

Dagli istituti secondari di istruzione fisica si potrà accedere ad istituti di livello universitario (I.S.E.F., facoltà di medicina): in essi si dovrà aver cura di impartire adeguati insegnamenti culturali a livello di scuola secondaria superiore, similmente a quanto si è detto per gli istituti secondari di istruzione artistica.

Articoli da 9 a 14 - (*Minoranze linguistiche - Studenti lavoratori - Rientri scolastici - Esame di maturità - Criteri per la delega - Educazione permanente*). — Il testo che noi proponiamo per gli articoli da 9 a 14 coincide con quello del disegno di legge n. 52, ma con alcune significative modifiche.

All'articolo 9 è bene chiarire che nelle scuole delle minoranze linguistiche i programmi possono sì assicurare adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultu-

ra della singola minoranza, ma ferma restando la preminenza della lingua e della cultura italiana come elemento di coesione dell'unità nazionale.

All'articolo 10 è opportuno stabilire che le classi iniziali dei corsi per studenti lavoratori debbono avere almeno 25 e non più di 35 iscritti, per tener conto della maggiore probabilità che il numero degli iscritti diminuisca negli anni successivi; e, inoltre, che, in considerazione delle specifiche esperienze di lavoro dei singoli studenti lavoratori, essi possano essere dispensati non soltanto dalle attività pratiche e di laboratorio e dal corso di educazione fisica, ma anche dal corso di educazione artistica o da quello di attività manuale, a seconda dei casi.

All'articolo 11 è necessario precisare che per essere ammessi alle prove integrative per l'accesso alle diverse classi delle scuole secondarie superiori occorre che lo studente sia in possesso del diploma rilasciato da scuole professionali istituite o riconosciute dallo Stato o dalle Regioni, e non basta il generico conseguimento di una « qualifica professionale ».

All'articolo 12 va detto che l'esame di diploma finale di scuola secondaria superiore (comprendente tutte le discipline dell'ultimo anno) mantiene la tradizionale denominazione di « maturità ».

All'articolo 13 va premesso che, indipendentemente dal decreto delegato da adottarsi con la procedura prevista dall'articolo 24, è necessario subito intervenire con una legge *ad hoc*, perchè è urgente ridare serietà all'esame di maturità ed agli accessi alle università.

Va aggiunto che l'esame deve riguardare tutte le materie dell'ultimo anno di corso; che i candidati privatisti debbono sostenere preventivamente un esame di ammissione, che riguardi le materie di tutti gli anni di corso per i quali non abbiano conseguito l'idoneità; che i membri esterni (i quali costituiscono non meno dei due terzi della commissione d'esame) debbono risiedere nel distretto scolastico od in distretti confinanti, affinchè essi, pur non avendo rapporti con la scuola da cui provengono i candidati, siano tuttavia abbastanza vicini all'ambiente nel quale questi alunni hanno studiato, ed inoltre non debbano affrontare lunghe trasferte; ed infine che il diploma di maturità consente di accedere soltanto agli esami di abilitazione professionale ed alle facoltà universitarie che si riferiscano all'indirizzo seguito dallo studente (ed eventualmente anche a facoltà affini, previo superamento di prove integrative da tenersi presso l'università).

All'articolo 14 va precisato che le convenzioni, per la cooperazione della scuola alle iniziative di educazione permanente e ricorrente finanziate dalla Regione, debbono avere il parere favorevole del collegio dei docenti, a tutela dei contenuti didattici delle iniziative proposte, nonchè del provveditore agli studi, ai fini del coordinamento delle iniziative nel territorio della provincia.

Articoli da 15 a 22. - (*Personale e strutture*). — Non sembrando opportuno inserire nel disegno di legge una normativa di eccessivo dettaglio, conseguenziale alla riforma (anche al fine di non ritardare l'*iter* legislativo da percorrere per la sua approvazione), proponiamo che la disciplina relativa al personale di ruolo (direttivo, docente e non docente) e non di ruolo (esperti), al suo aggiornamento, ed alle strutture della scuola secondaria superiore (dotazione di attrezzature, autonomia amministrativa, localizzazione degli istituti in Italia ed all'estero, statalizzazione di istituti ora gestiti da Regioni, Provincie e Comuni) possa essere introdotta con decreti delegati in forza della delega prevista dall'articolo 24, ovvero in forza di decreti ministeriali, sia prima di tali decreti (aggiornamento del personale), sia successivamente.

In ogni caso, riteniamo necessario che il testo dei decreti ministeriali e dei decreti delegati (come si dirà all'articolo 24, comma 4) ottenga il preventivo parere favorevole della Commissione bicamerale prevista dall'articolo 25, al fine di evitare che impor-

tanti aspetti della riforma siano sottratti ad un approfondito esame in sede parlamentare, con conseguente coinvolgimento dell'opinione pubblica e di enti ed associazioni culturali e scolastici.

Pertanto il decreto delegato (in conformità ai princìpi e criteri direttivi indicati nel disegno di legge) sarà soltanto uno strumento di tecnica legislativa per attuare una disciplina che sarà comunque decisa in sede parlamentare, sia pure attraverso lo strumento tecnico del preventivo parere favorevole espresso da una Commissione bicamerale, al fine di evitare gli inconvenienti, non soltanto temporali, che sarebbero connessi alla formazione di una vera e propria legge.

Per quanto in particolare riguarda i singoli argomenti, proponiamo che il piano nazionale per la localizzazione degli istituti (da formularsi, ovviamente, dopo i decreti delegati di cui all'articolo 24) determini anche l'ubicazione all'estero degli istituti di scuola secondaria superiore statale, destinati ai figli dei nostri emigrati.

Articoli da 23 a 31. - (*Attuazione della riforma*). — Le tappe di attuazione della riforma sono costituite da:

a) decreto ministeriale per il piano organico pluriennale di aggiornamento del personale direttivo e docente, di cui all'articolo 18, anche al fine di raccogliere utili proposte (per la redazione dei decreti delegati di cui all'articolo 24) relative all'articolazione delle discipline comuni e di indirizzo e alla formulazione dei programmi (decreto da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge);

b) decreti delegati di cui all'articolo 24 (da emanarsi entro quindici mesi dalla entrata in vigore della legge), circa la disciplina degli insegnamenti comuni e di indirizzo di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8; degli uffici; dell'esame di maturità e degli accessi all'università ed alle professioni di cui all'articolo 13; dei criteri per la determinazione dei programmi di cui agli articoli 3 e 26; del personale di ruolo e non di ruolo di cui agli articoli 15, 16 e 17; delle dotazioni di attrezzature, autonomia amministrativa, localizzazioni, statizzazioni, di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22;

c) decreti delegati di cui all'articolo 29 (da emanarsi entro quindici mesi dalla entrata in vigore della legge) circa i criteri per la trasformazione degli istituti professionali, scuole e istituti d'arte, in istituti della nuova scuola secondaria superiore, oppure in istituti dell'istruzione artistica o dell'istruzione fisica, ovvero per la trasformazione in scuole di istruzione professionale di competenza regionale, nonchè per i rapporti con le Regioni a statuto speciale, di cui agli articoli 27 e 28 e per le convenzioni di cui all'articolo 31;

d) decreti ministeriali, in attuazione dei decreti delegati di cui all'articolo 24, da emanarsi entro i successivi sei mesi, per il personale (articoli 15, 16 e 17) e per i programmi (articoli 3 e 26), ed entro un anno per il piano delle localizzazioni degli istituti in Italia ed all'estero (articolo 21) e per i corsi integrativi (articolo 11).

Come già abbiamo detto, proponiamo che sia i decreti ministeriali, sia i decreti delegati debbano avere il preventivo parere favorevole della Commissione bicamerale prevista dall'articolo 25.

L'articolo 30 prevede l'elaborazione, ogni anno, da parte del Ministero della pubblica istruzione, di un quadro di riferimento in ordine alla dinamica delle professioni ed alle tendenze occupazionali, al fine di consentire allo Stato e alle Regioni, per i campi di rispettiva competenza, di intervenire per l'aggiornamento dei piani di studio e per un adeguato sviluppo programmato delle strutture scolastiche, in relazione alle necessità della nazione.

Articoli 32 e 33. - (*Disposizioni finali*). — Le disposizioni finali del disegno di legge che proponiamo riguardano l'applicazione della riforma alle scuole non statali e la copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla applicazione della legge.

Non abbiamo proposto alcuna norma nè circa la elevazione della durata dell'obbligo

scolastico da otto a dieci anni, nè circa l'anticipazione dell'inizio dell'obbligo scolastico dal sesto al quinto anno di età.

Trattasi di questioni che non riguardano la materia del disegno di legge, anche se la loro soluzione ne costituisce un presupposto, perchè incide sulla determinazione delle classi di studenti ai quali è destinata la riforma della scuola secondaria superiore.

Occorre pertanto che su tali argomenti si provveda preliminarmente con legge *ad hoc*, tenendo presente che l'anticipazione dell'inizio al quinto anno di età consente di ultimare la scuola secondaria superiore al diciottesimo anno, e cioè nell'anno del raggiungimento della maggiore età, e che la elevazione della durata a dieci anni consente di terminare la scuola professionale di due anni (regionale), ovvero il primo biennio della scuola secondaria superiore, al quindicesimo anno, e cioè nell'anno in cui la legge consente l'avviamento al lavoro.

In conclusione, gli aspetti caratterizzanti della controproposta del Movimento sociale italiano-Destra nazionale al disegno di legge di riforma della scuola secondaria sono: la distinzione fra licei classici e scientifici e istituti magistrati e tecnici, ciascuno con più indirizzi; il rifiuto della unitarietà dell'area comune; la costituzione degli istituti secondari di istruzione fisica e la loro disciplina con separata legge, così come per gli istituti secondari di istruzione artistica; la prevalenza della lingua e cultura italiana anche nelle scuole delle minoranze linguistiche; la composizione delle commissioni dell'esame di maturità; l'obbligatorietà del parere favorevole della Commissione bicamerale per i decreti delegati ed i decreti ministeriali di attuazione della riforma; la istituzione di scuole all'estero per i figli degli emigranti; la programmazione degli studi; la preventiva necessità di una decisione sull'anticipazione ed elevazione dell'obbligo scolastico.

Richiamiamo però le riserve formulate all'inizio circa l'inopportunità di avviare il lungo *iter* della riforma della scuola secondaria superiore senza farla accompagnare da una indagine conoscitiva rivolta a docenti e studenti, senza la preoccupazione di raccordarla alla realizzazione di una scuola europea, e senza avere preventivamente risolto i più urgenti problemi con provvedimenti di immediata attuazione (riforma degli esami di maturità, dei programmi, degli accessi all'università; aggiornamento e selezione dei docenti), per ridare serietà agli studi secondari ed alla loro funzione selettiva di merito oltre che di preparazione alle professioni e mansioni di medio livello e, contemporaneamente, al proseguimento degli studi a livello universitario.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ORDINAMENTO

Art. 1.

(Finalità)

La scuola secondaria superiore si propone:

a) di assicurare una formazione culturale e una formazione professionale di base che consentano sia l'inserimento nel mondo del lavoro sia l'accesso agli studi superiori;

b) di consentire agli studenti, che intendano acquisire un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche, la frequenza di un tipo di scuola con programmi di studio più impegnativi (licei) rispetto a quelli di altri istituti, senza che ciò pregiudichi la possibilità, mediante corsi o esami integrativi, del passaggio da un tipo di scuola all'altro, ovvero dell'inserimento di studenti provenienti da scuole professionali.

Art. 2.

(Struttura)

1. La scuola secondaria superiore di cui alla presente legge sostituisce tutti i tipi di scuola secondaria previsti dalle leggi vigenti. Ad essa si accede con la licenza della scuola media.

2. La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale e struttura articolata in indirizzi per campi di professionalità e di proseguimento degli studi a livello superiore.

3. Nell'ambito di tale struttura, il primo e il secondo anno favoriscono l'orientamento e consentono agli studenti di verificare

la scelta di indirizzo effettuata all'inizio del primo anno. A tal fine il piano di studi del primo e del secondo anno comprende le discipline fondamentali caratterizzanti le quattro aree di indirizzo di cui all'articolo 5, che costituiscono l'area comune, e non più di due discipline dell'indirizzo prescelto. Alle discipline dell'area comune nel primo e nel secondo anno sono riservati non meno dei tre quarti dell'orario scolastico complessivo.

4. Al termine del primo e del secondo anno la scelta di un diverso indirizzo, o di una diversa area, comporta la frequenza con esito positivo di corsi integrativi. A partire dal terzo anno le scelte di indirizzo, o di una diversa area, possono essere modificate attraverso prove integrative.

5. I corsi integrativi di cui al precedente comma sono organizzati dai provveditori agli studi, con riferimento al numero degli studenti che in ambito distrettuale o interdistrettuale chiedono il passaggio ad un indirizzo diverso da quello frequentato, nel quadro dei criteri generali determinati ai sensi del successivo articolo 24.

6. A conclusione di ogni anno di studio è rilasciato, a richiesta, un certificato attestante il piano di studi seguito, anche al fine di consentire l'inserimento ai vari livelli dei corsi di formazione professionale previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

7. Nel quarto e nel quinto anno il progressivo sviluppo delle discipline di indirizzo, comprensivo della relativa pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio, è finalizzato a promuovere sia l'acquisizione di capacità e competenze per l'ingresso nel mondo del lavoro sia la preparazione necessaria per il proseguimento degli studi a livello universitario, secondo quanto previsto dalla lettera *f)* dell'articolo 13.

8. La promozione da una classe a quella successiva si consegue per scrutinio, con possibilità di riparazione per non più di tre materie nella successiva sessione autunnale. I candidati esterni possono accedere

alle classi successive alla prima mediante esami di idoneità, in sessione estiva (con possibilità di esami di riparazione nella successiva sessione autunnale) o in sessione autunnale.

Art. 3.

(Ordinamento degli studi)

1. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

1) discipline dell'area comune;
2) discipline di indirizzo;
3) pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio;
4) educazione manuale;
5) educazione artistica;
6) educazione fisica.

2. L'insegnamento della religione è assicurato nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore.

3. L'esercizio del diritto di usufruire dell'insegnamento della religione è regolamentato in forme che garantiscano il rispetto della libertà di coscienza e non diano luogo a discriminazioni.

4. L'istituzione, i contenuti e le modalità organizzative dell'insegnamento della religione sono definiti d'intesa tra lo Stato e i rappresentanti delle diverse confessioni religiose, in conformità agli articoli 7 e 8 della Costituzione; lo studente per il quale sia chiesta la dispensa dai corsi di religione frequenterà, in sostituzione, un corso di storia delle religioni.

5. Le norme di applicazione relative alla materia di cui ai precedenti secondo, terzo e quarto comma sono emanate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, con la stessa procedura di cui all'articolo 26 ed in concomitanza con l'emanazione del decreto previsto dal medesimo articolo.

6. La pratica di lavoro, di cui al settimo comma dell'articolo 2, è definita dal collegio dei docenti, sentito il consiglio di classe, con riferimento allo sviluppo del programma didattico. Essa è realizzata, di norma, in col-

laborazione con le strutture produttive, di servizi e di formazione professionale, attraverso forme opportunamente disciplinate dal consiglio di istituto, incluse le convenzioni previste dall'articolo 31, nel quadro dei criteri indicati dal consiglio scolastico distrettuale.

Art. 4.

(*Area comune*)

1. In ciascuna delle aree di indirizzo di cui all'articolo 5 le discipline dell'area comune assicurano agli studenti un livello di formazione culturale e l'acquisizione di una metodologia scientifica idonei anche a costituire il fondamento unitario dello sviluppo delle discipline di indirizzo.

2. Le discipline dell'area comune, articolate nel corso del quinquennio, hanno l'obiettivo di fornire linguaggi e strumenti di analisi e di espressione e di approfondire le conoscenze e le capacità critiche relative: alle opere artistiche e letterarie, al pensiero scientifico, filosofico e religioso, alla realtà civile, culturale e sociale, nel loro sviluppo storico e nelle loro manifestazioni contemporanee; all'indagine scientifica dell'uomo, della natura e dell'ambiente con le connesse applicazioni tecnologiche ed operative al mondo del lavoro, della produzione, della distribuzione dei beni e dei servizi, e ai sistemi di informazione e di comunicazione. La consistenza complessiva dell'area comune decresce a partire dal terzo anno.

3. Il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma precedente non implica che ad ognuna delle tematiche indicate corrisponda una distinta disciplina.

4. I programmi delle discipline dell'area comune sono uguali per tutti gli indirizzi: negli ultimi tre anni, quelli delle discipline dell'area comune specificamente funzionali agli obiettivi dei singoli indirizzi possono essere diversamente distribuiti e sviluppati.

5. Per tutta la durata del quinquennio, nell'area comune è obbligatorio l'insegnamento di almeno una lingua straniera.

6. La definizione delle discipline e la loro articolazione nel corso del ciclo quinquennale sono determinate ai sensi dell'articolo 24.

Art. 5.

(*Indirizzi*)

1. Ai fini di assicurare una preparazione culturale coerente ai diversi campi di professionalità ed al proseguimento degli studi a livello superiore, le discipline dell'area comune si integrano con le discipline degli indirizzi riconducibili alle seguenti aree:

a) area degli indirizzi del liceo classico;

b) area degli indirizzi dell'istituto magistrale;

c) area degli indirizzi del liceo scientifico;

d) area degli indirizzi dell'istituto tecnico.

2. Gli indirizzi costitutivi delle aree sopra indicate sono i seguenti:

a) per il liceo classico:
1) letterario-filosofico;
2) giuridico-sociale;

b) per l'istituto magistrale:
1) pedagogico;
2) socio-assistenziale;
3) turistico;
4) linguistico;

c) per il liceo scientifico:
1) matematico-fisico-chimico;
2) biologico-naturalistico;
3) economico-aziendale;

d) per l'istituto tecnico:
1) agrario;
2) commerciale;
3) industriale;
4) edile e per geometri;
5) nautico-aeronautico e dei trasporti;
6) sanitario;
7) informatico.

3. I piani di studio di ciascun indirizzo sono determinati ai sensi dell'articolo 24 e sono finalizzati a promuovere l'acquisizione

di capacità e competenze scientifiche e tecnico-pratiche, nel campo di professionalità prescelto.

4. I programmi delle discipline di indirizzo del quarto e del quinto anno, e la relativa pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio, possono essere sviluppati in modo differenziato con riferimento a particolari caratteristiche produttive presenti nel territorio.

5. Con riferimento alle esigenze formative di particolari settori professionali possono essere previsti, nell'ambito dei decreti delegati di cui all'articolo 24, piani di studio con specifiche discipline di indirizzo e relativa pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio.

Art. 6.

(*Educazione manuale*)

1. Allo scopo di meglio corrispondere alle esigenze di formazione degli studenti, gli organi collegiali dell'istituto, oppure gruppi di almeno venti studenti, anche di classi e di corsi diversi, propongono l'effettuazione di corsi di educazione manuale ed artigiana, a carattere elettivo, non attinenti all'indirizzo di studio prescelto. Per gli istituti siti nelle zone di cui agli articoli 9 e 28 i gruppi possono essere formati anche da meno di venti studenti.

2. Le proposte sono valutate dal collegio dei docenti, che decide il loro inserimento nella programmazione complessiva delle attività scolastiche e assicura alle attività elettive la partecipazione dei docenti stessi, che si dichiarino disponibili e siano idonei.

3. Gli studenti sono tenuti a scegliere tra le attività elettive programmate, con obbligo di frequenza.

4. Le eventuali prestazioni dei docenti eccedenti l'orario complessivo di cattedra si configurano come lavoro straordinario, remunerato secondo la normativa vigente in materia di retribuzione delle ore eccedenti quelle settimanali di insegnamento del per-

sonale docente con onere a carico dei bilanci dei singoli istituti.

5. L'orario dei corsi di educazione manuale è di un'ora settimanale. Per la loro attuazione può essere prevista, con deliberazione del consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, l'utilizzazione di esperti professionali esterni, il cui impiego è da configurarsi esclusivamente come prestazione di attività professionali remunerate a carico dei bilanci dei singoli istituti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie.

6. In sede di valutazione del profitto il consiglio di classe, nella sola componente dei docenti, può avvalersi degli elementi emersi dalla partecipazione ai corsi elettivi di educazione manuale.

Art. 7.

(*Educazione artistica - Istituti secondari di istruzione artistica*)

1. L'educazione artistica, da attuarsi in collaborazione con i conservatori musicali e gli altri istituti e scuole d'arte (visiva, di danza, di recitazione o similari) presenti nel distretto, è obbligatoria ed è compresa nell'area comune per due ore settimanali.

2. Il consiglio di istituto, nel rispetto della programmazione distrettuale, definisce i criteri di utilizzazione, oltre l'orario previsto dalle attività curriculari, delle attrezzature e degli impianti scolastici per attività artistiche, garantendo anche il diritto degli studenti di associarsi liberamente a tal fine.

3. Allo scopo di favorire un adeguato sviluppo delle attività di educazione artistica, possono essere stipulate, a carico dei bilanci dei singoli istituti e nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, su proposta dei consigli di istituto e dei consigli scolastici distrettuali, convenzioni, tra i provveditorati agli studi e gli enti locali od altri enti o istituzioni, per l'utilizzazione degli impianti e delle attrezzature di proprietà degli stessi da parte della scuola.

4. Con apposita legge verranno disciplinati gli istituti secondari di istruzione arti-

stica (di musica, di arti visive, di danza, di recitazione e similari), in modo da applicare ad essi i principi della presente legge, compatibilmente con le esigenze specifiche dell'istruzione artistica; nel frattempo, rimangono in vigore gli attuali ordinamenti per i conservatori musicali e gli altri istituti già esistenti.

5. Con la stessa legge verranno disciplinati i corsi propedeutici per gli studenti della scuola dell'obbligo, nonchè gli istituti di livello universitario destinati ai diplomati degli istituti secondari di istruzione artistica.

6. Con la legge medesima saranno previste, per gli studenti dell'istruzione secondaria artistica, adeguate possibilità di passaggio da e per gli altri istituti della scuola secondaria superiore.

Art. 8.

(*Educazione fisica - Istituti di istruzione fisica*)

1. L'educazione fisica e sportiva, da attuarsi in collaborazione, rispettivamente, con i servizi di medicina scolastica e sportiva, è obbligatoria ed è compresa nell'area comune per tre ore settimanali.

2. Il consiglio di istituto, nel rispetto della programmazione distrettuale, definisce i criteri di utilizzazione, oltre l'orario previsto dalle attività curriculari, delle attrezzature e degli impianti scolastici per attività sportive, garantendo anche il diritto degli studenti di associarsi liberamente a tal fine.

3. Allo scopo di favorire un adeguato sviluppo delle attività di educazione fisica e sportiva, possono essere stipulate, a carico dei bilanci dei singoli istituti e nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, su proposta dei consigli di istituto e dei consigli scolastici distrettuali, convenzioni, tra i provveditorati agli studi e gli enti locali od altri enti o istituzioni, per l'utilizzazione degli impianti e delle attrezzature di proprietà degli stessi da parte della scuola.

4. Con apposita legge verranno disciplinati gli istituti secondari di istruzione fisica, in modo da applicare ad essi i princìpi della presente legge, compatibilmente con le esigenze specifiche della istruzione fisica e sportiva.

5. Con la stessa legge verranno disciplinati i corsi propedeutici per gli studenti della scuola dell'obbligo, nonchè gli istituti di livello universitario destinati ai diplomati degli istituti secondari di istruzione fisica.

6. Con la legge medesima saranno previste, per gli studenti dell'istruzione secondaria fisica, adeguate possibilità di passaggio da e per gli altri istituti della scuola secondaria superiore.

Art. 9.

(*Diritti delle minoranze linguistiche*)

Nelle zone del territorio nazionale abitate da minoranze di lingua diversa da quella italiana, riconosciute dalle leggi dello Stato, i programmi e i piani di studio delle scuole delle predette minoranze debbono essere articolati, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge, in modo da assicurare adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura della singola minoranza, ferma restando, in tutte le scuole statali, la preminenza della lingua e della cultura italiana come elemento di coesione dell'unità nazionale.

Art. 10.

(*Lavoratori studenti*)

1. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori studenti la frequenza della scuola secondaria superiore sono istituiti appositi corsi pomeridiani e serali.

2. Ogni classe di corso deve avere almeno venticinque e non più di trentacinque studenti lavoratori. Si prescinde da tale limite per le scuole situate nelle zone di cui agli articoli 9 e 28.

3. Quando il numero dei richiedenti è inferiore al minimo, si provvede ad organizzare il corso, o i corsi, accorpando, per quanto possibile, le domande presentate a più scuole dello stesso distretto o di distretti confinanti, tenendo conto delle possibilità di trasporto.

4. I corsi devono avere identici contenuti culturali e professionali rispetto a quelli ordinari ed orari che assicurino il completo svolgimento dei programmi.

5. Il collegio dei docenti in ogni corso può esonerare, in tutto o in parte, gli allievi dalla frequenza ai corsi di cui agli articoli 2, comma settimo, 6, 7 e 8, qualora l'esperienza di lavoro sia coerente, per natura e livello, con quelle previste dal piano di studi.

6. L'istituzione dei corsi riservati ai lavoratori studenti è disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 11.

(*Rientri scolastici*)

1. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano ottenuto un diploma di scuola professionale, istituita o riconosciuta dallo Stato o dalla Regione, possono accedere, previo superamento di prove integrative, alle diverse classi della scuola secondaria superiore.

2. Analoga procedura è consentita a coloro che, all'estero, abbiano conseguito diplomi corrispondenti a quelli di cui al primo comma: la corrispondenza è accertata con le modalità previste dall'articolo 13, lettera *b*).

3. Per rendere possibile la ripresa degli studi il Ministro della pubblica istruzione autorizza nelle scuole secondarie superiori l'istituzione di appositi corsi, anche su base distrettuale.

4. I criteri per l'organizzazione dei corsi, i contenuti e le modalità di svolgimento del-

le prove integrative sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 26.

Art. 12.

(Esami di diploma di scuola secondaria superiore)

1. A conclusione del corso di studi di scuola secondaria superiore, gli studenti che abbiano ottenuto un favorevole giudizio di ammissione da parte dei consigli di classe hanno titolo a sostenere gli esami di diploma (maturità), che hanno valore di esami di Stato.

2. Possono altresì sostenere gli esami di diploma i cittadini italiani che abbiano compiuto i diciannove anni o li compiano entro il 31 dicembre dell'anno in corso e che risultino in possesso della licenza media.

3. Il diploma deve contenere l'indicazione dell'indirizzo seguito. La scuola rilascia, unitamente al diploma, un certificato attestante il voto finale nonchè le discipline e la pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio svolte, negli ultimi tre anni, nell'ambito dell'indirizzo di studi seguito. Nel caso dei privatisti, sono indicate nel certificato le discipline e la pratica di laboratorio e di lavoro, sulla base delle prove sostenute e dell'eventuale documentazione prodotta.

Art. 13.

(Criteri per la delega)

La composizione delle commissioni giudicatrici, le modalità delle prove di esame di diploma e la disciplina degli accessi all'università ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e, ove esistano, per l'iscrizione negli albi professio-

nali, sono determinate con i decreti delegati di cui all'articolo 24. Le norme delegate devono attenersi ai seguenti criteri:

a) le prove di esame devono riguardare tutte le discipline dell'ultimo anno, ivi compresa, per la Valle d'Aosta, la prova d'esame della lingua francese secondo le modalità previste per la prova di lingua italiana, con l'obiettivo di accertare la preparazione complessiva acquisita e la sua rispondenza alle finalità di cui all'articolo 1;

b) fermo restando quanto previsto dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, per i candidati che abbiano conseguito, presso scuole straniere corrispondenti alle scuole secondarie superiori, un diploma finale la cui validità non sia riconosciuta dall'ordinamento italiano, le prove di esame riguardano soltanto le discipline dell'ultimo anno dell'indirizzo di scuola secondaria superiore che più corrisponde al diploma conseguito; la corrispondenza è accertata, sulla base di criteri indicati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dai provveditori agli studi o, in mancanza, dallo stesso Ministro della pubblica istruzione;

c) i candidati privatisti devono superare preventivamente, presso la scuola ove intendano sostenere l'esame di maturità, un esame di ammissione a quest'ultimo, esame che deve estendersi agli insegnamenti dell'area comune e di indirizzo compresi nei programmi degli anni per i quali non abbiano conseguito l'idoneità; i candidati devono documentare di avere svolto pratica di laboratorio e di lavoro, anche con carattere di tirocinio, o dimostrare, attraverso prove specifiche, di possedere le capacità e competenze di cui al settimo comma del precedente articolo 2;

d) la composizione delle commissioni giudicatrici deve essere tale da garantire il carattere di esame di Stato previsto dall'articolo precedente, con la partecipazione di membri sia interni, sia esterni; il numero dei membri interni, che devono essere docenti sia di discipline dell'area comune, sia di quel-

le di indirizzo, non può essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei docenti membri della commissione; il presidente deve comunque essere esterno; i membri esterni sono scelti fra i docenti residenti nel distretto scolastico o in un distretto confinante;

e) la disciplina dell'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e, ove esistano, per l'iscrizione agli albi professionali definisce i tipi di diploma ai fini dell'ammissione alle prove d'esame, la corrispondenza con essi dei diplomi esistenti, nonchè le forme di tirocinio o i corsi per l'acquisizione di specifiche competenze professionali, che possano essere richiesti come requisito per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale;

f) gli accessi all'università vanno disciplinati tenendo conto della congruenza fra i piani di studio seguiti nei diversi indirizzi e i corsi di laurea o di diploma universitario; l'accesso ai corsi di laurea o di diploma universitario non congrui con i piani di studio seguiti è consentito previo superamento di prove da sostenere presso le università.

Art. 14.

(*Educazione permanente e ricorrente*)

La scuola secondaria superiore è sede di educazione permanente. Coopera, sulla base di specifiche convenzioni che assicurano il rispetto delle norme sullo stato giuridico del personale e nella salvaguardia del patrimonio e delle responsabilità amministrative dell'istituto, e che siano adottate con il parere favorevole del collegio dei docenti e del provveditore agli studi, alle iniziative di educazione permanente e ricorrente nonchè di orientamento e di formazione professionale programmate dalle regioni, dagli enti locali e dai distretti scolastici, e finanziate dalla regione, anche in riferimento a quelle iniziative che consentano ai lavoratori di utilizzare i permessi retribuiti per la formazione professionale.

TITOLO II

PERSONALE E STRUTTURE

Art. 15.

(Utilizzazione del personale direttivo e docente)

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 25, verranno costituiti ruoli unici nazionali per tutto il personale direttivo di ruolo e per tutto il personale docente di ruolo necessario alla scuola secondaria superiore così come riformata dalla presente legge, ivi compreso il personale occorrente per i corsi di educazione artistica e di educazione sportiva.

Art. 16.

(Utilizzazione di esperti)

Con il decreto di cui all'articolo 15 è disciplinata l'utilizzazione, con contratti a termine a tempo parziale, sia di cittadini stranieri per l'insegnamento delle lingue straniere sia di esperti per particolari esigenze richieste dai programmi dei singoli indirizzi, nonchè per la pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio.

Art. 17.

(Utilizzazione del personale non docente)

Con il decreto di cui all'articolo 15 saranno costituiti i ruoli di ambito provinciale per il personale statale non docente di ruolo.

Art. 18.

(Piano nazionale di aggiornamento)

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,

previo parere favorevole della Commissione prevista dall'articolo 25, è adottato un piano organico pluriennale per l'aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente. Fino all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24, gli interventi di aggiornamento sono finalizzati all'approfondimento degli obiettivi della riforma ed alla elaborazione, da parte dei docenti, di proposte relative all'articolazione dei piani di studio con specifico riferimento ai programmi delle singole discipline.

2. Il piano, per quanto concerne il personale direttivo e docente, è attuato con la diretta collaborazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e delle università. Per l'attuazione del piano può essere altresì chiesta la collaborazione del personale e delle strutture per la formazione professionale regionale, nonchè di tecnici del sistema produttivo.

3. Il piano prevede l'istituzione graduale, nell'arco di un triennio, su base distrettuale o interdistrettuale, di centri permanenti per l'aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, per lo svolgimento delle attività degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e a sostegno delle iniziative di aggiornamento di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare in istituzioni scolastiche opportunamente attrezzate.

Art. 19.

(*Dotazione di attrezzature*)

1. Con i decreti delegati di cui all'articolo 24 verrà disciplinata la dotazione di biblioteche, gabinetti scientifici, laboratori tecnologici e per le esercitazioni pratiche, palestre ed attrezzature sportive e artistiche, e quanto è necessario per porre a fondamento del processo formativo un costante rapporto fra teoria e pratica e la concreta verifica sperimentale dell'apprendimento.

2. I consigli scolastici distrettuali, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 12 del

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sentito il parere dei consigli di istituto e tenendo conto delle strutture culturali scolastiche ed extrascolastiche esistenti nel territorio, propongono al Consiglio scolastico provinciale un programma al fine di assicurare una razionale ripartizione tra le scuole delle dotazioni tecniche, scientifiche e didattiche e delle attrezzature, una loro utilizzazione rispondente alle necessità dei vari indirizzi ed un loro coordinato potenziamento.

Art. 20.

(*Autonomia amministrativa*)

1. Con i decreti delegati di cui all'articolo 24 sono determinati: l'ambito dell'autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile degli istituti di istruzione secondaria superiore; le modalità di disciplina regolamentare delle loro gestioni e quelle del riscontro; l'unificazione del sistema di amministrazione del personale direttivo, docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado.

2. La tasse di frequenza, di esame e di diploma sono attribuite alle singole scuole di istruzione secondaria superiore ed entrano a far parte del bilancio gestito dai consigli di istituto in base all'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e secondo le disposizioni ivi previste.

3. Particolari iniziative di aggiornamento saranno predisposte per il personale non docente degli istituti secondari superiori, in relazione alle esigenze funzionali ed ai nuovi compiti amministrativi di cui al presente articolo.

Art. 21.

(*Revisione delle istituzioni scolastiche esistenti e procedure per la localizzazione delle nuove istituzioni*)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo

24, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, un piano nazionale per la revisione delle istituzioni scolastiche funzionanti in ciascun distretto, sulla base di piani regionali, sentiti la Commissione di cui all'articolo 25 e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e in conformità alla disciplina stabilita con i detti decreti delegati.

2. Il piano nazionale prevede la eventuale fusione di più istituti e gli indirizzi per gli istituti già funzionanti, in modo da assicurare gradualmente, ove ciò sia compatibile con la consistenza della popolazione scolastica residente, la presenza nell'ambito distrettuale, o interdistrettuale, di tutti gli indirizzi, e la compresenza nel medesimo luogo di più indirizzi appartenenti, di norma, ad aree diverse.

3. I consigli regionali e, per la Regione Trentino-Alto Adige, i consigli provinciali delle provincie autonome di Trento e Bolzano, predispongono i piani di cui al primo comma del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24.

4. Il piano nazionale ha applicazione con l'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore secondo quanto disposto dall'articolo 23.

5. Analoga procedura si segue per la programmazione di nuove istituzioni e l'eventuale soppressione delle unità scolastiche, a partire dal primo anno di funzionamento della scuola secondaria superiore riformata.

6. L'istituzione di nuove unità scolastiche deve essere diretta prioritariamente a dotare di istituti di istruzione del grado secondario superiore i distretti che ne siano privi, e a completare, ove occorra, il numero degli indirizzi funzionanti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale.

7. All'istituzione dei singoli istituti si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, previa assunzione degli oneri da parte delle provincie interessate.

8. Il presente articolo si applica anche alla istituzione di scuole secondarie superiori all'estero, nei luoghi ove sia più alto il numero delle famiglie italiane emigrate.

Art. 22.

(*Statizzazione*)

Con i decreti delegati di cui all'articolo 24 sono stabiliti i criteri e la disciplina per la statizzazione, a loro domanda, delle scuole di istruzione secondaria, di istruzione artistica e di istruzione fisica, gestite dai comuni, provincie e Regioni.

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Art. 23.

(*Procedure di attuazione della riforma*)

1. L'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore ha inizio non oltre il secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 26.

2. Il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento si attua gradualmente iniziando dalla prima classe.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 25, procede, ove necessario, al progressivo adattamento dei programmi e degli orari delle classi che continuano a funzionare ad esaurimento secondo il precedente ordinamento.

Art. 24.

(*Delega*)

1. Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e nel

rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa indicati, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge sui seguenti oggetti:

a) le indicazioni delle discipline di insegnamento dell'area comune e degli indirizzi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8, l'orario complessivo delle lezioni per ciascun indirizzo e la sua suddivisione tra area delle discipline comuni, area delle discipline di indirizzo e pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio, fermo restando quanto stabilito agli articoli 6, 7 e 8;

b) la disciplina degli esami finali di diploma, degli accessi all'università e dell'accesso agli esami di Stato, ai fini della abilitazione all'esercizio professionale e, ove esistano, dell'iscrizione agli albi professionali, nonchè ai fini dell'accesso a forme di tirocinio e a corsi per l'acquisizione di specifiche competenze professionali, che possano esse richiesti come requisito per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, anche nel rispetto delle direttive delle Comunità economiche europee in materia di istruzione e di formazione professionale;

c) la costituzione dei ruoli per il personale statale di ruolo, direttivo, docente e non docente di ruolo, di cui agli articoli 15 e 17, anche provenienti da ruoli non statali, ivi compreso quello occorrente per i corsi di educazione artistica e di educazione fisica di cui agli articoli 7 e 8, in attuazione del principio della laurea o diploma universitario quale requisito generale per tutti i docenti: consentendo l'inquadramento in via transitoria dei docenti che ne fossero sprovvisti purchè già in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge; e disciplinando l'utilizzazione di esperti fuori ruolo di cui all'articolo 16;

d) sino all'organica riforma del Ministero della pubblica istruzione, la ristrutturazione delle direzioni e dei servizi dell'Amministrazione centrale e periferica, nei limiti che fossero necessari per l'attuazione degli obiettivi della presente legge;

e) l'unificazione presso le provincie delle competenze degli enti locali relative alla scuola secondaria superiore;

f) i criteri generali di organizzazione, la obbligatorietà del servizio, la precisazione dei soggetti tenuti ad affrontare la spesa e dei parametri della medesima per i corsi previsti dall'articolo 2 della presente legge;

g) la disciplina degli istituti di istruzione secondaria superiore, della loro dotazione di attrezzature e della loro autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, di cui agli articoli 19 e 20, nonchè delle localizzazioni e statizzazioni di cui agli articoli 21 e 22.

2. La delega di cui al primo comma si estende anche alla emanazione di decreti aventi valore di legge per la indicazione dei criteri per la determinazione dei programmi di insegnamento di cui agli articoli 3 e 26.

3. Nell'esercizio della delega di cui al primo e secondo comma, il Governo dovrà assicurare adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura delle minoranze di lingua diversa da quella italiana, fermo restando, in tutte le scuole statali, la preminenza della lingua e della cultura italiana come elemento di coesione dell'unità nazionale.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nonchè il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, trasmette di concerto con i Ministri interessati gli schemi delle norme delegate alla Commissione di cui all'articolo 25 che si pronuncia, in base ai princìpi e ai criteri della delega, nel termine di sei mesi; il Ministro della pubblica istruzione, nel rispetto del parere della predetta Commissione, predispone le norme delegate da sottoporre, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, al parere definitivo della suddetta Commis-

sione, che è espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo. Le norme che abbiano acquisito il parere favorevole possono essere deliberate dal Consiglio dei ministri ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 25.

(*Commissione di senatori e deputati*)

1. È istituita una Commissione composta da venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere assicurando la presenza e la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi parlamentari.

2. È obbligatorio il parere favorevole della Commissione per l'emanazione di tutti i decreti ministeriali previsti dagli articoli della presente legge per dare attuazione alla stessa.

Art. 26.

(*Programmi di insegnamento*)

I programmi, gli orari e le prove di idoneità delle discipline di insegnamento dell'area comune e degli indirizzi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Commissione di cui all'articolo 25 ed il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 24, secondo comma.

Art. 27.

(*Regioni a statuto speciale - Formazione professionale*)

Ove occorra, in relazione alle competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale, saranno disciplinate, con i decreti delegati di cui all'articolo 29, forme di collaborazione fra Stato e Regione, in materia di istruzione secondaria e di formazione professionale.

Art. 28.

(*Regioni a statuto speciale - Istruzione secondaria superiore*)

Ove occorra, in relazione alle competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale, saranno disciplinate, con i decreti delegati di cui all'articolo 29, forme di collaborazione tra Stato e Regione per la più ampia attuazione della riforma della scuola secondaria superiore come disciplinata dalla presente legge.

Art. 29.

(*Istituti professionali*)

1. Il Governo è delegato ad emanare, con le procedure e nei termini di cui all'articolo 24, uno o più decreti aventi valore di legge concernenti:

a) criteri per la trasformazione degli istituti professionali, scuole e istituti d'arte in istituti della nuova scuola secondaria superiore, ovvero in istituti dell'istruzione artistica;

b) criteri per il trasferimento alle Regioni delle strutture e, nel quadro delle garanzie definite dallo stato giuridico, del personale degli istituti professionali, scuole e istituti d'arte, da utilizzare per la formazione professionale disciplinata dalle Regioni;

c) criteri per l'applicazione degli articoli 27 e 28;

d) criteri per l'applicazione dell'articolo 31.

2. Le norme delegate di cui al primo comma stabiliscono le sedi istituzionali, le modalità e gli strumenti del concerto che deve essere realizzato tra lo Stato, le Regioni e, per quanto riguarda le strutture, l'ente locale eventualmente proprietario dell'immobile, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal medesimo primo comma.

3. Sino alla loro soppressione per effetto dell'applicazione dei decreti delegati previsti dal primo comma, gli istituti profes-

sionali, le scuole e gli istituti d'arte sono disciplinati dagli ordinamenti in vigore.

4. Dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui al primo comma, sono abrogate le norme di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo il diritto alla frequenza dei corsi quinquennali da parte degli studenti già iscritti o che si iscrivano agli istituti professionali di Stato, scuole e istituti d'arte, sino all'anno scolastico antecedente quello di inizio dell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, di cui al primo comma dell'articolo 23.

Art. 30.

(*Orientamento e programmazione scolastica, professionale ed universitaria*)

Ogni anno il Ministero della pubblica istruzione elabora un quadro di riferimento in ordine alla dinamica delle professioni, alle tendenze occupazionali e ad ogni altro dato idoneo a fornire agli organi dello Stato e delle Regioni, competenti rispettivamente per i settori scolastico ed universitario e per quello della formazione professionale, gli elementi utili affinchè i loro obiettivi formativi possano adeguatamente raccordarsi alla rapida evoluzione scientifica e tecnologica nel mondo del lavoro, e possano essere individuati criteri di priorità per l'attivazione o disattivazione di canali formativi così da favorire uno sviluppo programmato delle strutture finalizzate a sbocchi professionali, anche al fine di assicurarne l'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale.

Art. 31.

(*Formazione professionale*)

Al fine di realizzare opportuni collegamenti tra la scuola secondaria superiore ed il sistema di formazione professionale, con i decreti delegati di cui all'articolo 29 sono fissati i criteri in base ai quali possono essere stipulate, dagli organi rispettivamente

competenti, convenzioni per la reciproca utilizzazione di sedi e attrezzature didattiche e in ordine al personale da impiegare per attività rientranti nelle rispettive competenze o per finalità concordate.

TITOLO IV

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 32.

(Norma transitoria per le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute o pareggiate)

Le istituzioni scolastiche non statali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano legalmente riconosciute, pareggiate o convenzionate, entro gli stessi termini previsti dal primo comma dell'articolo 23 devono documentare di aver provveduto alla graduale trasformazione di ciascun corso di studio funzionante in un indirizzo di scuola secondaria superiore compreso nell'area ad esso più coerente ai fini del mantenimento del riconoscimento legale, del pareggiamento o della convenzione.

Art. 33.

(Norma finanziaria)

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con apposito provvedimento legislativo di approvazione del piano pluriennale finanziario, da presentare entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 24.